



165/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62522** del
registro di segreteria, promosso da

- ... *Omissis*..., nato il ...*Omissis*... in ...*Omissis*... C.F. ...*Omissis*...;

- ... *Omissis*..., nato il ...*Omissis*... in ...*Omissis*... C.F. ...*Omissis*...;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Filoia (C.F.
FLIRNZ73R31H501A) ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di
posta elettronica renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it,

- *appellanti*-

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (cod. fisc. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLSD68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo (fax: 0659056308),

- *appellato* -

per la riforma

della sentenza n. 78/2025 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - depositata in data 15 aprile 2025.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 2 luglio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'avv. Valentina Minelli su delega

dell'avv. Renzo Filoia per gli appellanti e l'avv. Sergio Preden per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti, *ex* dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza titolari di trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo INPS, al fine del riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dal meccanismo di rivalutazione previsto dalla legge finanziaria n. 197 del 2022, con integrazione della rata pensionistica con le somme spettanti ed indebitamente bloccate e arretrati riferibili alle quote illegittimamente non retribuite.

Nel ricorso di primo grado gli istanti hanno lamentato l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197/2022 per violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della previsione di parziale rivalutazione del trattamento pensionistico per il biennio 2023-2024.

In particolare, hanno chiesto di valutare la non manifesta infondatezza delle seguenti questioni di legittimità costituzionale:

“a) “Dichiarare la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nella

parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021 eludendo a quanto disposto dalla pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale".

b) "Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 36 e 38 cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell'odioso effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato" (sul punto Sent. n. 70 del 2015)".

c) "Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema

pensionistico pubblico ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio, dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale”.

Il Giudice di primo grado, richiamando copiosa giurisprudenza, in particolare la recente sentenza n. 19 del 2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative proprio all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, ha ritenuto l’art. 1 anzidetto frutto di una scelta ragionevole e proporzionata del legislatore e quindi ha rigettato la domanda introduttiva, ritenendo corretto l’operato dell’INPS nel fare applicazione delle anzidette norme in tema di rivalutazione e infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

2. Con atto di appello, ritualmente notificato, gli istanti hanno censurato la sentenza calabrese per i seguenti motivi:

1) “Erronea interpretazione e falsa applicazione dei principi costituzionali in materia di perequazione pensionistica.

Violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione sotto il profilo della natura sostanzialmente patrimoniale della misura e “dell'effetto trascinamento”.

2) “Erronea valutazione del carattere sistematico e reiterato degli interventi di "raffreddamento". Violazione dei principi di temporaneità, eccezionalità e ragionevolezza”.

3) “Sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022”.

Secondo la parte appellante il Giudice di primo grado avrebbe rigettato le doglianze degli istanti sulla base di una erronea distinzione tra la misura del “raffreddamento” della perequazione e quella del “contributo di solidarietà”, poiché “la mancata o parziale rivalutazione determina una decurtazione del valore reale della pensione”.

Per gli appellanti la serialità degli interventi di “raffreddamento” trasformerebbe una misura che dovrebbe essere eccezionale e temporanea in un meccanismo strutturale e permanente di definanziamento del sistema previdenziale a danno di una specifica categoria di cittadini, di cui il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto.

Gli istanti hanno precisato che la Corte dei conti per l’Emilia-Romagna con l’ordinanza n. 23/2025 depositata il 25.03.2025 e pubblicata in GU il 7.5.2025 (n. 19, 1a Serie Speciale – Corte costituzionale), ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) in riferimento all’art. 53 Cost. e al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali, con udienza pubblica in Corte costituzionale fissata per il 21.10.2025.

Pertanto, in considerazione del valore pregiudiziale della decisione della Corte costituzionale sulla indicata questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, la difesa degli appellanti ha formulato istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

Gli appellanti hanno, dunque, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di *"sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente con udienza fissata al 21.10.2025, e, in ogni caso, voglia accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l'Amministrazione resistente al reintegro dell'indebito taglio.*

Con vittoria di spese e competenze di lite."

3. Con memoria in vista dell'udienza del 15.1.2026 si è costituito in giudizio l'INPS, contestando l'atto di appello, e rilevando che:

- la richiesta formulata in via cautelare, ritenuta irrituale, sarebbe comunque superata per l'emanazione, *medio tempore*, della sentenza n. 167 del 13 novembre 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- nel merito, i motivi di appello sarebbero inammissibili e comunque infondati alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre ritenuto legittime le norme analoghe a

quelle in esame, anzi la sentenza impugnata avrebbe anticipato nei contenuti l'anzidetta decisione della Consulta n. 167/2025, risultando quindi esente da censure.

Ha, dunque, concluso per il rigetto del gravame.

4. Con istanza in data 23 dicembre 2025, la difesa degli istanti ha precisato che:

- con la sentenza n. 167 del 13/11/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non rilevanti e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in riferimento:

a) all'art. 53 Cost.;

b) al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali;

- per cui per gli appellanti, che avevano fondato il proprio ricorso sul predetto giudizio di costituzionalità, non sussisterebbe più interesse alla trattazione della sospensiva, così come del merito.

Conseguentemente hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e, contestualmente, hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

5. Con ordinanza a verbale, resa in esito all'udienza del 15 gennaio 2026, in considerazione della sopravvenuta sentenza n. 167/2025 della Corte

costituzionale e della dichiarata infondatezza della ridetta questione di costituzionalità, questa Sezione ha dichiarato il non luogo a deliberare in sede cautelare, fissando la trattazione del merito per l'odierna udienza.

6. Con atto in data 8 giugno 2026 la difesa degli appellanti ha depositato una "istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse", rilevando che

- con la sentenza n. 167 del 13/11/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non rilevanti e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in riferimento:

a) all'art. 53 Cost.;

b) al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali;

- per cui per gli appellanti, che avevano fondato il proprio ricorso sul predetto giudizio di costituzionalità, non sussisterebbe più interesse alla trattazione del merito.

Conseguentemente hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e contestualmente hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

7. All'udienza odierna la difesa degli appellanti ha insistito nella richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La difesa dell'Inps ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito, senza opporsi sulla questione delle spese.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

8. Il Collegio rileva, preliminarmente, che le parti appellanti hanno manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dell'odierno giudizio, in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, ha dichiarato non rilevanti e manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate, analoghe a quelle indicate dalle parti appellanti nel giudizio in esame, che avevano costituito il fondamento del ricorso introduttivo.

Malgrado questa sostanziale rinuncia delle parti appellanti - attecnicamente definita sopravvenuta carenza di interesse - l'Istituto previdenziale ha ribadito, anche nel corso dell'odierna udienza, la richiesta di rigettare nel merito l'odierno appello, senza tuttavia opporsi alla richiesta avversaria di compensazione delle spese processuali.

Conseguentemente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 110 del c.g.c. in tema di rinuncia agli atti del processo, per l'assenza

dell'accettazione della controparte Inps, il giudizio non può concludersi con la richiesta di cessazione della materia del contendere, *id est* "estinzione del processo", di cui al comma 6 del richiamato art. 110 del c.g.c., e pertanto prosegue con la trattazione del merito della controversia.

9. La disamina dei tre motivi di appello, induce questa Sezione a richiamare alcune argomentazioni che il Giudice delle leggi ha messo in evidenza nella recente sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, con riguardo alle analoghe questioni di costituzionalità prospettate dagli odierni appellanti.

La Corte costituzionale è stata adita dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, in riferimento all'art. 53 Cost., nonché al "principio di ragionevolezza e temporaneità delle misure eccezionali" con riguardo al giudizio *a quo* ove ventiquattro «ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza» avevano chiesto la rivalutazione dei loro trattamenti pensionistici secondo il meccanismo ordinario, oggi dettato dall'art. 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), derogato dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il quale prevede, per l'anno 2023, un meccanismo di "raffreddamento" della dinamica rivalutativa dei trattamenti

pensionistici, riconoscendo integralmente la perequazione automatica solo per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelle superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura progressivamente decrescente – in percentuali comprese tra l’85 e il 32 per cento – in relazione inversa rispetto all’importo del trattamento.

La Corte costituzionale, in via preliminare, ha richiamato la precedente sentenza n. 19 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

In detta pronuncia la Consulta aveva ricostruito gli interventi legislativi che, nel tempo, hanno modificato il meccanismo di rivalutazione annuale delle pensioni, e quindi desunto alcuni principi, ribaditi dal Giudice delle leggi nella pronuncia n. 167/2025, nei seguenti termini:

“a) la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost.;

- b) la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili;*
- c) non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza", da compiere alla luce del quadro economico-finanziario di cui il legislatore deve puntualmente dare conto;*
- d) il principale indicatore della "non irragionevolezza" degli interventi legislativi nella materia de qua è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva"*

Conseguentemente la Corte costituzionale ha ritenuto che la misura introdotta con l'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non contrasti con i principi presidiati dai parametri costituzionali evocati nel giudizio culminato con la precedente sentenza n. 19/2025, in quanto «salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un "rallentamento" della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione, in base a giustificazioni di ordine economico e finanziario emergenti chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che hanno accompagnato il disegno di legge di bilancio per il 2023, evidenziando, in particolare, gli obiettivi di

risparmio di spesa perseguiti, in proiezione anche ulteriore rispetto all'orizzonte triennale della manovra. »

Da quanto detto, la Corte costituzionale ha tratto argomentazioni per pronunciarsi sulle ulteriori questioni sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti emiliana, ritenendole non fondate nei termini che seguono.

Con riguardo alla prospettata violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, la Consulta ha richiamato proprie precedenti pronunce con le quali, proprio nello scrutinare meccanismi legislativi di rallentamento – rispetto al regime ordinario – della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, spesso anche più severi di quello in esame, aveva già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle in esame, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate, ovvero delle «misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici», trattandosi di misure che comportano un “mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo”.

Con specifico riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, la Corte costituzionale ha chiarito che *“in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita, il quale viene comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario. In maniera ancora più evidente rispetto ai precedenti citati, quindi,*

viene a mancare il primo degli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, ossia la decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo”.

L’esclusione della natura tributaria della fattispecie, per la Consulta, si riverbera sulla censurata lesione del principio di eguaglianza tributaria, decretandone la non fondatezza.

Per il Giudice delle leggi non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di lavoratori autonomi, in quanto l’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama l’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e quest’ultimo prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi «per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi», dizione, quest’ultima, idonea a ricomprendere anche i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta "gestione separata".

Ed ancora, con riferimento all’art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha precisato che *“le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi asseritamente “risparmiati” dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti”.*

La Corte costituzionale, pur sempre richiamando la precedente sentenza n. 19/2025, ha ribadito che la misura in questione “costituisce l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato

poche soluzioni di continuità nel tempo”, riaffermando che «il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)” (ancora sentenza n. 234 del 2020)», sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione».

Ed ancora “le considerazioni espresse dalla sentenza n. 19 del 2025 non autorizzano affatto a ritenere che le misure limitative della dinamica perequativa debbano considerarsi di natura “eccezionale”, con il corollario della “irripetibilità” che si vorrebbe far discendere da questo presupposto.

Come si è visto, anzi, solo la totale paralisi – ove ripetuta nel tempo – o addirittura la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost.”.

In conclusione, le chiare argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale nella ridetta sentenza n. 167/2025 - il cui contenuto non può non dispiegare effetti anche sull’odierno giudizio che, come dichiarato dalla difesa degli stessi appellanti, “era fondato sul predetto giudizio di costituzionalità” - determinano questa Sezione a rigettare l’appello in esame, con conseguente conferma della sentenza gravata.

- Quanto alle spese di difesa, ne viene disposta la compensazione *ex art.* 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della giurisprudenza sopravvenuta in corso di causa della Corte costituzionale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62522** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respinge l'appello e compensa le spese di difesa.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Beatrice MENICONI

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico TORRI

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/07/2026

Per IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

Maria Vittoria ZOTTA

Firmato digitalmente